



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

Roma, data del protocollo

**OGGETTO: D.M. 4 giugno 2014, n.115, in materia di certificazione di qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata. Verifica ispettiva di certificazione. Quesito**

**ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI  
e, per conoscenza:**

**RAGUSA**

**ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.  
Area I O.S.P.**

**LORO SEDI**

**ALLE QUESTURE  
Div. P.A.S.**

**LORO SEDI**

Con nota del 22 ottobre scorso, indirizzata anche a codesta Prefettura, l'organismo certificatore Q.C.B. Italia Srl ha segnalato a questo Ufficio che, nel corso di un audit eseguito presso l'istituto di vigilanza "TRA.VA.R. Srl", autorizzato per l'esercizio delle attività nelle classi funzionali A, B, D, E, non è stato possibile verificare il servizio di antitaccheggio (classe funzionale A) in quanto non svolto dall'istituto e da quest'ultimo non richiesto come servizio da certificare.

Al riguardo, si rammenta che gli organismi di certificazione indipendente (d'ora in avanti O.d.c.), nel corso dell'attività di audit, effettuano una verifica volta a dimostrare, sia sul piano documentale sia sul piano organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformità ai requisiti dettati dal D.M. 269/2010 e dalle norme UNI e CEI di riferimento (cfr. circolare 557/PAS/U/015128/10089.D(1)Reg.2, in data 11.9.2014).

Per tale ultimo aspetto è necessario verificare in concreto, ancorché secondo i livelli di campionamento predefiniti dal Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015, i servizi erogati dall'istituto e, pertanto, in mancanza della possibilità di verifica della effettiva esecuzione di un servizio autorizzato in licenza, l'O.d.c. non può completare il processo di certificazione.

Al riguardo, giova rilevare che quando dall'audit emerge che non tutti i servizi autorizzati in licenza sono concretamente disimpegnati, si configurano due distinte ipotesi:

- a) l'istituto non dispone dell'organizzazione, dei mezzi, delle tecnologie, del personale necessari a svolgere il servizio autorizzato;
- b) l'istituto è potenzialmente in grado di disimpegnare il servizio (adeguatezza di mezzi, strutture e uomini) ma, per circostanze contingenti, non lo eroga all'atto della verifica ispettiva.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

Nell'ipotesi sub a) l'O.d.c. rileva una non conformità e, quindi, non rilascia il certificato; ne consegue che la Prefettura dovrà avviare le verifiche necessarie per valutare se procedere alla revoca dell'autorizzazione a svolgere quella particolare attività.

A tale proposito si rammenta che, come chiarito nella richiamata circolare del settembre 2014, il provvedimento prefettizio non dovrà essere adottato in virtù di un automatismo in base all'esito del processo di verifica della conformità, ma dovrà essere sempre il risultato del processo di valutazione operato dall'Autorità di p.s., di cui il provvedimento dell'O.d.c. costituisce un elemento.

Laddove, invece, ricorra l'ipotesi sub b) l'O.d.c., pur emettendo una segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza, rilascerà il certificato di conformità (come nel caso in esame). Conseguentemente la Prefettura monitorerà, nell'arco temporale dei tre anni previsti per il rinnovo dell'autorizzazione, se la mancanza di operatività per il servizio oggetto della segnalazione rappresenti una costante ovvero una circostanza episodica, determinandosi circa il mantenimento dell'autorizzazione allo specifico servizio all'atto del rinnovo della licenza.

Con l'occasione, si ritiene utile evidenziare che il Vademecum Operativo per l'attuazione del D.M. 269/2010, diffuso con la circolare n.557/PAS/U/004935/10089.D(1)REG, del 24.3.2011, ha chiarito che il titolo autorizzatorio deve indicare in dettaglio, tra l'altro, le attività svolte (classi funzionali), il territorio nel quale tali attività possono essere disimpegnate (ambito territoriale), con l'indicazione delle regioni e/o province e/o comuni che lo compongono, il correlato numero di guardie giurate (livello dimensionale), ciò anche al fine di modulare adeguatamente i provvedimenti di sospensione o revoca della licenza, che potranno riguardare solo parte dell'ambito territoriale di riferimento, ovvero solo alcuni servizi.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**  
Castrese De Rosa